

N. 2378/2020 R.G.



TRIBUNALE BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa n. **2378/2020 R.G.**

promossa da

D.V.

contro

L.M.L.

ORDINANZA

Il giudice,

esaminato il fascicolo informatico;

richiamato il verbale dell'udienza a trattazione scritta 29 dicembre 2020;

esaminate le memorie istruttorie e le note scritte depositate in vista della predetta udienza;

rilevata, nuovamente, l'opportunità di una soluzione amichevole;

ritenuto che:

- quanto alle prove orali proposte dall'attore: i capitoli 1 e 2 sono generici, il cap. 3 nella prima parte è generico e nella seconda contestato, il cap. 4 non è contestato;

- quanto alle prove orali proposte dal convenuto: i capitoli 1 e 2 sono generici, il cap. 3 è non contestato, i capitoli 4 e 5 irrilevanti, i capitoli 6-8 non contestati, il cap. 9 documentale, i capitoli 10-11 irrilevanti, i capitoli 12-13 documentali (doc. 3 convenuta), il cap. 14 non contestato, il cap. 15 generico, i capitoli 16-17 non contestati, i capitoli 18-19 irrilevanti alla luce dei doc. 10 e 10/1 prodotti dall'attore, il cap. 20 documentale (doc. 9 prodotto dall'attore), i capitoli 21-24 generici;

- la causa è matura per la decisione;

- va fissata udienza di precisazione conclusioni;

- per effetto della modifica operata in sede di conversione in legge del d.l. n. 137/2020 c.d. Ristori, le disposizioni di cui all'art. 221, commi 3 e ss., d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77) sono ora applicabili sino (allo stato) al 31 gennaio 2021: v. l'art. 23, comma 1, secondo periodo, nonché l'art. 10 *bis*, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.» (in G.U. Serie Generale n. 319 del 24 dicembre 2020 - Suppl. Ordinario n. 43);

- per le ragioni già illustrate in analoghe occasioni di applicazione del diritto processuale civile dell'emergenza epidemiologica (v., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 18 maggio 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24203.pdf>; Trib. Bologna, ord. 26 maggio 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23663.pdf>; Trib. Bologna, ord. 29 maggio 2020,



<http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24180#gsc.tab=0>), visto l'art. 175 c.p.c., è opportuno avvalersi degli strumenti offerti dal P.C.T. al fine di realizzare il contraddittorio telematico, nella linea di una (equilibrata e governata dal giudice, responsabile della direzione del procedimento e del rispetto del principio del contraddittorio, artt. 101 e 175 c.p.c.) dematerializzazione del processo civile (Trib. Bologna, 6 maggio 2020, n. 695, in *Giur. it.*, 1671, 2020; con riguardo ad ipotesi particolari, v. già, fra le altre, Trib. Bologna, ord. 21 settembre 2017, "*Merito ed extra*" del *Foro Italiano*, Trib. Bologna, ord. 11 dicembre 2017, <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/18774#gsc.tab=0>, Trib. Bologna, ord. 26 marzo 2019, https://news.ilcaso.it/news_6131/01-04-19/Contraddittorio_telematico_senza_necessit%E0_di_fissazione_dell-udienza);

- in linea generale, bilanciando, da un lato, l'interesse al buon funzionamento della giustizia, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio tra le parti, e, dall'altro, le esigenze di sicurezza sanitaria, come necessario nel contesto della pandemia in atto e tanto più nell'attuale incerta situazione (con **delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020** è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; misure urgenti sono state disposte, ad es., con il **d.l. 7 ottobre 2020, n. 125** convertito in l. 27 novembre 2020, n. 159, il **d.l. 28 ottobre 2020, n. 137** convertito in l. 18 dicembre 2020, n. 176, il **d.l. 9 novembre 2020, n. 149**; si vedano inoltre il **d.p.c.m. 3 novembre 2020**, l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia – Romagna **12 novembre 2020 n. 216**, l'**ordinanza del Ministero della salute 13 novembre 2020**, il **d.p.c.m. 3 dicembre 2020** e, con riguardo al periodo natalizio, il **d.l. 2 dicembre 2020, n. 158** e il **d.l. 18 dicembre 2020, n. 172**), e così esercitando il potere di direzione del procedimento (art. 175 c.p.c.) secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, è opportuno riservare la comparizione dei difensori in udienza alle sole attività che necessitino effettivamente, a garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ed avuto riguardo a natura ed oggetto della causa, di un confronto diretto tra i difensori e il giudice (confronto superfluo quando, ad esempio, i difensori si limitino a chiedere l'assegnazione dei termini ex art. 183, 6° co., c.p.c. o un rinvio in pendenza di mediazione o trattative: così già Trib. Bologna, ord. 8 luglio 2020, proc. n. 1149/2020, https://www.giuraemilia.it/wfcBancaDati/wfProvvedimentoSelezionato.aspx?ID=o1149_20i_BO&) e che non possano essere adeguatamente svolte mediante il deposito di sintetiche e puntuali deduzioni scritte (ad es., in ordine alla prova contraria proposta dalla controparte: ad ogni modo, il controllo giudiziale sull'ammissibilità e rilevanza della prova è esercitato d'ufficio e l'art. 183, 7° co., c.p.c. non esclude la possibilità di provvedere sulle istanze istruttorie prima di – e dunque senza l'assoluta necessità di celebrare - un'apposita udienza in presenza, salva la facoltà delle parti di rivolgere al giudice specifica e motivata istanza di audizione diretta; cfr., fra le altre, Trib. Bologna, d. 11 marzo 2020, proc. n. 3722/2018, o Trib. Bologna, ord. 23 marzo 2020, proc. n. 8429/2019, recanti decisione sulle istanze istruttorie già compiutamente formulate dalle parti nelle memorie ex art. 183, 6° co., c.p.c., depositate prima ed in vista di una udienza destinata, per effetto di *ius superveniens* conseguente alla pandemia, ad un rinvio *ex lege*);

- **nel caso di specie**, è opportuno **disporre** che l'**udienza di precisazione conclusioni**, per la quale non si ravvisa la necessità della comparizione personale delle parti, si svolga secondo la modalità della **trattazione scritta** (art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020

- nel caso di specie, l'udienza di precisazione conclusioni ben si presta ad uno svolgimento secondo il modello della trattazione scritta: secondo una prassi assai risalente e sorta con l'attuazione del processo civile telematico nel 2014, nel **termine** anteriore



all'udienza (v. ora la formula impiegata dall'art. 32 *ter*, d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020), i difensori depositeranno in via telematica una estremamente sintetica **nota scritta** contenente esclusivamente **le conclusioni finali**, oppure, in caso di sopravvenuto accordo tra le parti, le reciproche dichiarazioni di rinuncia agli atti e accettazione;

- il mancato deposito della nota scritta sarà valutato ai fini dell'applicazione dell'art. 309 c.p.c.;

- il verbale dell'udienza in assenza dei difensori, la cui data è nota, non sarà oggetto di autonoma comunicazione, essendo agevolmente consultabile mediante gli strumenti del P.C.T. (cfr., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 9 luglio 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24531.pdf>; Trib. Bologna, ord. 18 dicembre 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24679.pdf>);

p.q.m.

- **rigetta** le istanze probatorie formulate dalle parti;

- **fissa** per la **precisazione delle conclusioni** la nuova **udienza sabato 30 gennaio 2021 con orario 9.07** e **dispone** che l'udienza **si svolga**, salva diversa valutazione del giudice, **secondo la modalità della trattazione scritta** prevista ora dall'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020, e dunque **senza comparizione fisica dei difensori o delle parti**; ove fosse necessario chiedere chiarimenti ai difensori o un confronto con gli stessi, il giudice darà le disposizioni e istruzioni del caso; con estremamente sintetica **nota scritta**, da depositarsi entro il **25 gennaio 2021**, i difensori proporranno **esclusivamente le conclusioni finali**, oppure, in caso di sopravvenuto accordo tra le parti, formuleranno le reciproche dichiarazioni di rinuncia agli atti e accettazione;

- **invita caldamente** le parti ad una **soluzione amichevole possibilmente prima del deposito della nota scritta e comunque della prossima udienza**: in caso di accordo anteriore all'udienza, i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti potranno depositare in telematico dichiarazione di **rinuncia agli atti e relativa accettazione** (dandone avviso al giudice via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione senza fissazione di altra udienza; in mancanza di accordo le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza.

Si comunichi.

Bologna, 30 dicembre 2020

Il giudice
Antonio Costanzo

